Comune di Borgonovo Val Tidone
Sportello Unico per l'edilizia
Piazza Garibaldi, 18
29011 Borgonovo Val Tidone

OGGETTO: Diritto di accesso ad atti in materia edilizia.

A fronte dell'istanza di un cittadino per l'accesso alla pratica edilizia in sanatoria di opere realizzate da un confinante, quest'ultimo si è opposto all'accesso, difettando - a suo dire - un interesse qualificato alla conoscenza degli atti. Pertanto, il Comune ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere sulla legittimità dell'opposizione all'accesso manifestata dal controinteressato.

Come già indicato in precedenza da questa Commissione (cfr plenum 15 marzo 2011 in relazione ad analoga richiesta di codesto ente), qualora - come nella specie - l'accedente risieda nel territorio comunale, egli può conoscere tutti i documenti inerenti la pratica edilizia del vicino ai sensi dell'art. 10, co. 1, d.lgs. n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso.

Ed a nulla può valere l'opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento che nella fattispecie non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all'ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.

Al Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento n. 1
00052 Cerveteri

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine al diritto di accesso dei consiglieri comunali cessati dalla carica per scioglimento del consiglio comunale.

A fronte della sospensione del Consiglio Comunale, adottata con decreto prefettizio e nelle more dell'emanazione del decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio, il segretario comunale di Cerveteri chiede a questa Commissione se - stante la perdita dell'effettivo esercizio della funzione di consigliere comunale e del relativo status - permanga in capo all'ente civico l'obbligo di rilasciare i documenti richiesti dai consiglieri e/o di completare l'istruttoria della pratica di accesso.

L'adozione di provvedimenti cautelari o definitivi, che incidano sull'esercizio della funzione di consigliere comunale, esclude senza dubbio l'accoglibilità delle istanze di accesso già formulate dai consiglieri alla stregua del regime ex art. 43 TUEL, essendo venute meno le funzioni politiche cui detta norma ricollega l'esercizio della prerogativa dell'accesso, fatti salvi gli altri regimi giuridici in tema di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 22 e ss legge n. 241/90 o art. 10 d.lgs. n. 267/2000).

.....
……..@libero.it

OGGETTO: Diritto di accesso ad esposto.

Un cittadino ha chiesto a questa Commissione un parere sull'accessibilità di eventuali esposti presentati alle forze dell'ordine nei suoi confronti da privati (ignoti o vicini di casa) al fine di innescare controlli nella propria abitazione o nella sua attività imprenditoriale.

La Commissione ribadisce il proprio costante orientamento secondo cui - poiché nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., CdS, Sez V 19.5.2009 n. 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699).

.....
……@tin.it

Fondazione E.N.P.A.M.
Via Torino, 38
00184 ROMA

OGGETTO: Parere in merito al regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'ENPAM.

Un medico odontoiatra, iscritto alla Fondazione Enpam, chiede se il predetto ente abbia comunicato a questa Commissione il regolamento per l'accesso ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.P.R. n. 184/2006, se l'art. 12 del regolamento sia conforme all'art. 24 della legge n. 241/90 e se l'uso della posta certificata sia un mezzo idoneo per esercitare l'accesso.

Quanto al primo aspetto, si rileva che il regolamento non risulta a suo tempo trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 1, co. 2. Si segnala pertanto all'Enpam l'esigenza che a ciò venga provveduto.

Circa il secondo profilo, a prescindere dalla concreta valutazione dei casi di esclusione dell'accesso per motivi legati alla riservatezza dei terzi, difettando ogni specifico riferimento a condotte di diniego da parte della p.a., resta comunque fermo che secondo il principio di diritto contenuto nell'art. 24, co. 7, legge n. 241/90, la p.a. deve comunque garantire l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interesse giuridici e, nel caso di documenti contenenti dati sensibili, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini di cui all'art. 60 d.lgs. n. 196/2003.

In merito al terzo punto, è indubbia la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica facoltà espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale" che sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3) e in particolare il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni (art. 6).

.....
.....@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Accesso ad atti della procedura di nomina del Commissario governativo di cooperative edilizie.

L'istante chiede di sapere da quale momento i soci di una cooperativa edilizia possano accedere, nell'ambito del procedimento in oggetto (regolato dall'art. 127 RD 28.4.1938 n. 1165), al nulla osta prefettizio relativo al commissario governativo e se possano accedere al relativo curriculum personale.

La Commissione ritiene che - tenuto conto dell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 27 co. 5 della legge n. 241/90 che riguardano l'adozione delle "*..determinazioni previste dall'art. 25 co. 4* (avverso dinieghi e differimenti dell'accesso)" e la vigilanza "*…affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività amministrativa*" - sia prematuro esprimersi, non risultando formalizzata un'istanza di accesso e soprattutto difettando un diniego della p.a.. Resta ovviamente fatto salvo ogni eventuale ulteriore approfondimento, se richiesto, in esito a provvedimenti negativi o limitativi dell'accesso da parte della p.a. interessata.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Roma

Fatto

Il sig. ..... riferisce quanto segue. In data 10 novembre 2011 l'esponente ha inoltrato richiesta di accesso alle domande da chiunque presentate, concernenti l'erogazione di contributi comunitari per la coltivazione relativi a terreni di proprietà dell'istante. La suddetta richiesta di accesso nasceva dall'esigenza di accertare come mai l'amministrazione resistente, nonostante il ..... avesse pagato le somme dovute e avesse inviato in termini regolare domanda per l'erogazione dei menzionati contributi, non solo non aveva accordato i finanziamenti in questione, ma contestava all'esponente la regolarità dei dati inseriti nella domanda sotto il profilo degli ettari di terreno dichiarati.

Ciò, a dire del ricorrente, costituisce un chiaro indizio del fatto che altri – verosimilmente al fine di non far ottenere i contributi all'odierno ricorrente – abbiano presentato domanda relativa ai terreni di proprietà del ..... alterandone i dati.

L'amministrazione non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 gennaio parte resistente ha trasmesso una nota con la quale comunica le ragioni della mancata liquidazione della domanda presentata dall'odierno ricorrente, facendo presente che lo stesso è "*in supero di conduzione*" con la sig.ra ....., ma non rilasciando i documenti richiesti.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente, alla luce della prospettazione dei fatti sottoposta al vaglio della scrivente Commissione, appare titolare di interesse qualificato all'accesso. Ciò in quanto il sospetto che qualcun altro possa aver utilizzato – alterandoli – i dati del ..... costituisce ragione sufficiente per conoscere la documentazione in tal senso pervenuta all'amministrazione.

Tuttavia, stante il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso – considerato che la memoria datata 20 dicembre dell'amministrazione non chiarisce sul punto – questa Commissione non è ovviamente a conoscenza del fatto che in concreto, oltre alla domanda presentata, a quanto pare, dalla sig.ra ....., la documentazione per cui è ricorso sia detenuta da parte resistente.

Pertanto, nei limiti in cui effettivamente esistano domande presentate da soggetti diversi dal ricorrente e afferenti a terreni di sua proprietà, queste debbono essere rilasciate al .....

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Abruzzo – SM Nucleo Relazioni con il pubblico

Fatto

Il Maresciallo Capo ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a) relazione/annotazione di servizio redatta dal ricorrente il 18 ottobre 2010 e consegnata al Comandante della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo il 19 ottobre 2010, concernente i fatti accaduti presso la Stazione medesima il 17 ottobre 2010 ad opera dell'Appuntato Scelto .....;

b) relazione/annotazione di servizio redatta dal ricorrente il 7 aprile 2011 e consegnata al Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano l'11 aprile 2011 – in sede di rapporto tenutosi presso la stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo - concernente i fatti accaduti presso la Stazione medesima il 17 ottobre 2010 ad opera dell'Appuntato Scelto .....;

c) lettere, rapporti, interlocuzioni redatte, in ordine agli avvenimenti narrati nelle suindicate relazioni di servizio, dal Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo per finalità amministrative e/o disciplinari, nonché relativa corrispondenza dalla medesima ricevuta dai Comandi superiori;

d) lettere, rapporti, interlocuzioni redatte, in ordine agli avvenimenti narrati nelle suindicate relazioni di servizio, dal Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano per i comandi gerarchici superiori, per finalità amministrative e/o disciplinari, nonché quelle in rapporto di correlazione e/o conseguenza con:

- la comunicazione del ricorrente del 16 luglio 2011, ai sensi dell'art. 748, comma 5 del d.P.R. n. 90 del 2010;
- le istanze del ricorrente presentate il 20 aprile 2011 ed il 1 agosto 2011 per conferire con il Comandante della Legione "Abruzzo";
- l'istanza del ricorrente presentata il 6 giugno 2011 per essere trasferito dalla Stazione di Rocca di Mezzo, collegata ai riflessi scaturenti dalle evidenziate vicende;

e) ordine di servizio n. 21/10 del 17 ottobre 2010 della Stazione di Rocca di Mezzo, relativo al servizio di pattuglia a piedi composta dal ricorrente e dall'Appuntato ....., con l'eventuale apposizione degli omissis che si ritenessero necessari;

f) memorie del servizio giornaliero cartaceo della Stazione di Rocca di Mezzo, così stabilmente detenuto, relativo al giorno 17 ottobre 2010, limitatamente ai servizi svolti dal ricorrente e dall'Appuntato .....;

g) modello A/30 cartaceo (elenco dei militari aventi titolo alla consumazione del pasto con oneri a carico della A.D.) della Stazione di Rocca di Mezzo, stabilmente detenuto, relativo al giorno 17 ottobre 2010, per la parte relativa al ricorrente ed all'Appuntato .....;

h) modello Sup2 cartaceo (tabella mensile delle prestazioni lavorative del personale) della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, relativo al mese di ottobre 2010 per la parte relativa al ricorrente ed all'Appuntato .....;

i) riproduzione su supporto cartaceo del documento informatico concernente il memoriale del servizio giornaliero del 17 ottobre 2010 della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, tratto in forma intellegibile dal sistema informatico per l'automazione del memoriale del servizio, limitatamente ai servizi svolti dal ricorrente e dall'Appuntato .....;

j) riproduzione su supporto cartaceo del documento informatico concernente l'ordine di servizio n. 21/10 del 17 ottobre 2010 della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, tratto in forma intellegibile dal sistema informatico per l'automazione degli ordini di servizio.

Afferma il ricorrente che tali documenti sono necessari per documentare adeguatamente la gravità dei motivi di servizio in ordine ai quali ha chiesto di conferire con il Comandante della Legione Abruzzo, con istanze del 20 aprile e del 1 agosto 2011, allo stato pendenti perché in attesa di valutazione. Aggiunge il ricorrente di esercitare tale diritto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che tali documenti sono strumentali al distinto procedimento di trasferimento del 6 giugno 2011, chiesto in conseguenza delle ripercussioni cagionate dalle vicende evidenziate nelle relazioni di servizio. Riferisce, infatti, il ricorrente nell'odierno gravame di avere assistito, il 17 ottobre 2010, a gravi fatti compiuti dall'Appuntato ..... configuranti i reati militari di omessa presentazione in servizio e disobbedienza (artt. 123 e 173 del Codice Penale Militare di Pace), di avere inviato delle relazioni scritte su tali fatti e di avere chiesto, diverse volte, di potere essere ascoltato dai superiori gerarchici.

Il ricorrente, il 27 ottobre, ha avuto copia parziale dei chiesti documenti ed, in particolare, solo ad una parte dei documenti di cui alle lettere a) e b). Infatti, la Legione Carabinieri Abruzzo – Stazione di Rocca di Mezzo - con provvedimento del 22 ottobre, ha negato l'accesso ai documenti di cui alle lettere c), e), f), i) ed l) perché atti giudiziari acquisiti dall'Autorità Giudiziaria con specifico provvedimento; il Comando Legione Carabinieri Abruzzo SN Nucleo Relazioni con il Pubblico, con provvedimento del 26 ottobre, ha integralmente accolto l'istanza.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione ha allegato alla propria memoria del 12 dicembre, il provvedimento del 6 dicembre 2011 della Compagnia di Avezzano con la quale quest'ultima, relativamente ai documenti di cui alla lettera b), afferma che, per mero errore materiale, la terza pagina non è stata allegata; con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), specifica che tale documento esiste, e coincide con quello inviato al Comandante della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo.

Alla citata memoria del 12 dicembre è stato allegato, anche, il documento del 5 dicembre 2011 della Stazione di Rocca di Mezzo, la quale, relativamente ai documenti di cui alla lettera a), afferma che la relazione di servizio del 18 ottobre 2010, con rapporto riservato, successivamente declassificato, è stata inviata al Comando scrivente il 22 ottobre unitamente ad altri documenti; tutti i documenti ad eccezione della comunicazione, poi, declassificata sono stati già consegnati al ricorrente. Ribadisce, poi, la Stazione di Rocca di Mezzo, che i documenti di cui alle lettere e), f), i), l), non sono accessibili perché sottoposti a sequestro penale dell'Autorità Giudiziaria. Infine, afferma che i documenti di cui alle lettere g) e h), sono sottratti all'accesso perché trattasi di dati sensibili in ordine non è acquisito il consenso dell'interessato.

Questa Commissione, nella decisione del 20 dicembre, ha accolto il ricorso relativamente ai documenti di cui alla lettera a); relativamente al documento declassificato, ha invitato l'amministrazione a volere motivare il proprio diniego, interrompendo i termini per la decisione.

Con riferimento ai documenti di cui alle lettere g) ed h), la Commissione, ha ricordato la disciplina dettata dal c.d. Codice sulla privacy la quale non vieta la comunicazione di dati sensibili e di quelli c.d. supersensibili ma disciplina i criteri ai quali si deve attenere l'amministrazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

Per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere e), f), i), l), la Commissione ha respinto il ricorso atteso che i documenti sono stati acquisiti mediante sequestro dall'Autorità Giudiziaria.

La Legione Carabinieri Abruzzo – Compagnia di Avezzano, con memoria del 14 gennaio, ha comunicato di avere già concesso l'accesso ai documenti di cui alle lettere a) e b). Per quanto riguarda i documenti di cui alla lettera d), l'amministrazione precisa che la comunicazione riservata, pur non essendo sottoposta a sequestro, non è stata data in copia al ricorrente ritenendo prevalente l'interesse alla segretezza rispetto alle necessità difensive dell'..... Afferma, ancora l'amministrazione resistente che la eventuale prematura e indiscriminata conoscenza dei documenti riguardanti terzi soggetti vanificherebbe l'attività del Pubblico Ministero incaricato. La Legione Carabinieri Abruzzo – Compagnia di Avezzano, ricorda, poi, che il ricorrente può, in ogni caso, chiede all'Autorità Giudiziaria l'ostensione del documento declassificato.

La Legione Carabinieri Abruzzo – Stazione di Rocca di Mezzo, relativamente ai documenti di cui alle lett. a), g), ed h) ha comunicato di avere concesso l'accesso ai seguenti documenti:

1. relazione di servizio del 18 ottobre 2010;
2. modello A/30 cartaceo, contenente l'elenco dei militari aventi titolo alla consumazione del pasto con oneri a carico della A.D.) relativo al giorno 17 ottobre 2010;
3. modello Sup. 2 cartaceo, contenente la tabella mensile delle prestazioni lavorative del personale relative al mese di ottobre 2010.

Diritto

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso al rapporto informativo declassificato ritenendo, sostanzialmente, prioritarie le esigenze investigative della magistratura esercitate nel corso delle indagini preliminari rispetto al diritto di difesa del ricorrente. Questa Commissione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro; pertanto, la qualificazione "riservato", dichiarata dall'amministrazione non esclude dall'accesso i documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: SDA Express Courier s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Roma

Fatto

La Società ricorrente, a seguito dell'accesso ispettivo del 21 ottobre, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti i documenti amministrativi del procedimento amministrativo concluso con un verbale; ciò al fine di potere presentare memorie e documenti nel corso del procedimento.

La Direzione Territoriale resistente, con provvedimento del 21 dicembre 2011, ha negato il chiesto accesso sulla base di diverse argomentazioni. Rileva, preliminarmente, l'amministrazione resistente che il procedimento è, ancora, in corso di svolgimento e che l'istanza di accesso, presentata dal legale rappresentante, è priva del mandato o dell'incarico professionale. La Direzione resistente ricorda, poi, che il procedimento ispettivo dal quale consegue l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni accertate in materia di lavoro, è disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 e che, quest'ultima è, per costante giurisprudenza, legge speciale rispetto alla legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento del 21 dicembre 2011, la società SDA Express Courier ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Relativamente alle osservazioni formulate da parte resistente si rileva che l'istanza di accesso, presentata dal legale rappresentante della società ricorrente è accompagnata da apposita procura. Si osserva, poi, che i casi di esclusione dall'accesso sono disciplinati dalla legge n. 241 del 1990 e dal D.M. n. 757 del 1994; infatti, la vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale è regolata dal d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, emanato in attuazione dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30; al medesimo, pertanto, non si applica la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 atteso che l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, costituisce una possibile conseguenza alla violazione di normative il cui accertamento avviene, appunto, mediante il procedimento ispettivo.

Il d.m. citato, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni sottrae all'accesso: "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi" (art. 2 lett. c). Il successivo art. 3, stabilisce che tale divieto sussiste fino a quando "perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato atteso che, benché sia possibile dubitare della legittimità della norma in questione, è inibito alla Commissione disapplicare tale norma regolamentare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

Fatto

Il ricorrente, il 1 dicembre 2011, ha chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento di revisione della patente di guida (categoria B, n. 6157344P) risultante essere nell'archivio ostativo patenti sin dal 17 luglio 2003 a causa della dichiarazione del ricorrente di fare uso di sostanze stupefacenti.

Avverso il silenzio rigetto ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge sul procedimento, ad accedere ai documenti del procedimento di revisione della propria patente di guida.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la presente vicenda.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna – Direzione Centrale Produzione

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. copia xerografica di ogni singola relata di notifica, poiché, afferma il ricorrente sono illeggibili la firma e la data nelle copie in carta chimica in suo possesso;
2. Nome e cognome del messo notificatore, relativo atto di nomina ed autorizzazione ad esercitare nel territorio di Sestu;
3. conoscere la natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore contrattualizzato da Equitalia s.p.a. o da diversa società privata; in tale ultima ipotesi il ricorrente chiede di conoscere il nome della società. La partita Iva, la sede legale ed il tipo di mansione attribuita al messo notificatore, tipo dio contratto e se, part time, gli orari nei quali è abilitato a svolgere le proprie mansioni. Copia del Durc della società in convenzione, copia dei relativi documenti di regolarità contributiva in base alla normativa in vigore nel corso degli anni, ivi compresi tutti gli adempimenti di idoneità sanitaria pre assunzione ed i documenti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; il nominativo del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo per la sicurezza, valutazione rischi, numero di posizione INPS ed INAIL della società cui fa capo il messo notificatore;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari con le funzioni di legge a norma dell'art. 45 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, stipulata tra la società cui fanno capo i soggetti notificatori ed Equitalia Sardegna s.p.a. ivi compresi tutti i dati legali di registrazione;
5. attestazione dalla quale risulti che la società incaricata è iscritta presso l'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio di riscossioni e notificazioni;
6. nota di trasmissione di tempestiva comunicazione alla competente Prefettura dell'abilitazione del messo notificatore;
7. per ogni messo notificatore, copia del corso e relativo titolo di abilitazione in ottemperanza della legge finanziaria 2007;
8. ogni documento utile ad evidenziare il pieno rispetto sulle modalità di notifica con particolare riguardo alle seguenti leggi:
   - Regio Decreto del 1910 n. 639;
   - d.lgs. n. 196 del 2003
   - Legge n.80 del 2005;
   - Legge n. 263 del 2005;
   - Legge n. 223 del 2006;
   - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006;
   - Legge finanziaria 2007;
   - d.P.R. n. 672 del 1973.

Motiva il ricorrente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione. Equitalia resistente ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 ed ha negato l'accesso agli altri documenti ed informazioni ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto.

Avverso il provvedimento di parziale il ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell'istanza di accesso è fondata, atteso che il possesso dei titoli di studio costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge finanziaria menzionata nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere respinto invece per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/90, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi decisione del 31 maggio 2011, Tar Sardegna n. 1187/2011)

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del consiglio dei ministri – Dip. della protezione civile

Fatto

Il sig. ....., carabiniere, il 1 dicembre 2011 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe copia degli atti relativi alla concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile di cui al d.P.C.M. 19/12/08 ovvero di cui al d.P.C.M. 2/5/06, a motivo della tutela dei propri interessi giuridici. L'Amministrazione non ha tuttavia dato risposta a tale istanza.

Dolendosi del silenzioso rigetto del Dipartimento il sig. ..... il 18 gennaio 2012 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo che, esaminato il caso, adotti le opportune determinazioni.

Diritto

La Commissione, preso atto che l'art. 2 c. 1 lett. d) del d.P.C.M. 27 giugno 2011 n. 143, recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri, esclude dall'accesso i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, e considerato inoltre che non rientra fra i poteri della Commissione la possibilità, riservata al Giudice amministrativo, di disapplicare norme regolamentari, ritiene di dover respingere l'odierno gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Marina Militare

Fatto

Il Signor ..... in data 9 dicembre 2011 ha presentato presso l'Ufficio Generale del Personale – 3° Reparto Impiego Sottufficiali e Truppa (MARIUGP ROMA) una richiesta formale di visione di copia della documentazione relativa alla graduatoria della selezione per incarico di Sottufficiale al Dettaglio presso il Circolo Sottufficiali M.M. della sede di Venezia.

Ha indicato come motivo alla base della richiesta di accesso agli atti quello di voler conoscere i criteri di valutazione, ai fini della formazione della graduatoria, per verificare la legittimità della scelta dei candidati.

Il responsabile dell'Ufficio del Personale ha negato l'accesso con provvedimento in data 19 dicembre 2011. Avverso questo diniego, il Signor ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990.

In data 24 gennaio 2012 l'Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso dello Stato Maggiore della Marina Militare ha presentato una memoria difensiva alla scrivente Commissione in cui si afferma che il diniego all'accesso oggetto del ricorso in epigrafe è in linea con la specifica disciplina afferente l'esercizio del relativo diritto, vigente per l'Amministrazione Difesa.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nell'articolo 1050, comma 1 - lettera "e" del d.P.R. n. 90 del 2010. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.